CAMERA DEI DEPUTATI N. 2630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FORTUNA

Presentata il 1° ottobre 1965

Casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di una riforma dell'istituto matrimoniale, intesa a introdurre temperamenti al principio della indissolubilità, non è cosa di oggi; essa veniva costantemente avvertita da legislatori, giuristi, scrittori e da uomini di governo prima ancora che lo Stato con il codice del 1865, sottraesse alla egemonia della chiesa cattolica la disciplina del matrimonio.

Ed è bene ricordare che dall'Unità d'Italia ad oggi sono state, al riguardo, presentate al Parlamento ben 10 proposte di legge per lo scioglimento del matrimonio, di cui due di iniziativa governativa; nessuna però ha avuto utile esito.

PRECEDENTI STORICI.

La prima proposta di legge, infatti, venne presentata dal deputato Morelli Salvatore il 13 maggio 1878 e presa in considerazione il 25 maggio dello stesso anno.

I motivi a base della riforma:

a) lo sviluppo della personalità della donna in relazione alla mutata coscienza sociale della società;

b) le sconnessioni e disarmonie giuridiche della famiglia;

c) l'ammissione del divorzio da tutte le nazioni civili, di cui alcune cattoliche;

d) ragioni morali e di libertà della coscienza individuale dell'uomo.

L'onorevole Morelli accompagnava il progetto di legge con queste parole: « quando le dottrine hanno un fondo di verità, non importa chi le proponga; esse a lungo andare acquistano quell'importanza che produce gli effetti benevoli che dalle medesime si attendevano ». E dopo aver ricordato i precedenti storici sulle fasi sociologiche della famiglia, affermava: « chi dice che, con il divorzio, si può distruggere la famiglia, dice una cosa che non può stare; perché dove c'è uomo, donna e fanciullo c'è la famiglia ».

Ora questa famiglia non è stata affatto immobile; ha subìto le sue fasi. Essa si è modificata, ha cangiato spesso modo d'essere, c'è stata l'ammissione del ripudio come c'è stato il divorzio.

Questo divorzio lo ebbero gli israeliti, gli egiziani, i greci e i romani.

I primi cristiani non considerarono un dogma la sentenza di San Matteo: *quod Deus coniunxit homo non separet;* ma ammisero il divorzio per servizio divino, per adulterio e per ragioni di Stato, come risulta da un capitolare di Carlo Magno (Baluzio, 1, VI).

Lo stesso Carlo Magno ed una serie di principi divorziarono più volte. Dunque il divorzio si mantenne sempre perché, continua il Morelli, l'immobilità è dei morti, non dei vivi, e non è più possibile che, qualunque sia il legislatore, si potesse permettere che le cose rimanessero in stato assolutamente di confusione e di disordine, massime quando questo disordine si aggira nel seno della famiglia.

« I protestanti ammisero i divorzi e tuttavia esiste in Inghilterra, in Germania, in Svizzera ed anche in Grecia ed a Gerusalemme, dove le cause si stendono financo a taluni difetti organici, come il cattivo fiato,

la diuresi ed altre piccole debolezze (pagine 1101 e 1102) » E dopo aver soggiunto che durante il tempo in cui fu in vigore il Codice napoleonico, che ammetteva diversi casi di divorzio, gli Stati cui era stato esteso, Italia compresa, avevano registrato ben pochi casi di divorzio, come ben pochi casi si erano verificati in tutti i Paesi che lo ammettevano, così proseguiva: « Ma mi si dirà: come vi viene in testa di farvi innanzi a domandare questa legge sociale altamente importante? Come? Chi l'ha domandata? Quando mai le moltitudini italiane hanno chiesto questa riforma?

« Ed a questa obiezione io rispondo con Giambattista Vico: « è l'intelletto delle nazioni quello che le governa, non sono le moltitudini (pag. 1102) ».

Alla presa in considerazione del progetto di legge non opponevasi l'allora Guardasigilli Conforti, che esprimeva soltanto una riserva motivata dalla inopportunità di mutare il Codice da poco approvato e dal fatto che mancava da parte dell'opinione pubblica ogni manifestazione che reclamasse una così importante riforma.

L'anticipata chiusura della Camera ne impedì l'ulteriore svolgimento.

L'instancabile parlamentare la ripresentò, però, nel 1880 e nella seconda tornata dell'8 marzo dello stesso anno veniva ammessa a discussione; l'improvvisa morte del presentatore ne impedì anche questa volta la trattazione relativa.

Accompagnava il suo progetto con queste parole:

« Il divorzio è divenuto una necessità, un'urgenza d'ordine pubblico, un'urgenza di moralità sociale reclamata dal bisogno della pace sociale, di una di quelle tre paci che un giorno solennemente invocava l'illustre nostro collega e mio carissimo amico, il deputato Del Zio in un suo notevole discorso.

Ebbene, la pace sociale, o signori, in gran parte è riposta nell'ordinamento della famiglia: e non crediate che i legislatori delle altre parti abbiano atteso tanto tempo per quanto ne abbiamo atteso noialtri. Nossignori; tre quarti del mondo hanno il divorzio. La sola parte, la sola grande famiglia che manca di questo mezzo di quiete e di benessere sociale è costituita dalle stirpi latine: Italia, Spagna e Francia » (pag. 569). Dopo aver citato gli Stati che ammettono il divorzio, prosegue: « Ma, vi farò forse meravigliare dicendo che il Papato ha pur esso il divorzio, il Papato, che lo contrasta agli altri, ha vari motivi di divorzio che prendono il nome di impedimenti dirimenti. Però il nome non cangia la natura della cosa, e la sostanza rimane la stessa; sicché, se l'impedimento dirimente scioglie il matrimonio dagli effetti comuni, si vede chiaro che gli impedimenti dirimenti sono sinonimi di divorzio » (pagina 570).

Alla presa in considerazione del progetto non opponevasi nemmeno il Guardasigilli del tempo Villa, che nella sua esposizione affermava: « il matrimonio, istituto civile, istituto sociale, istituto umano, non può esso solo avere la perpetuità che non hanno le cose umane » (pag. 576). E più oltre: « Se è vero che il matrimonio risulta dall'accordo di due volontà, quando venga a mancare lo scopo per cui le due volontà si sono riunite, giuridicamente parlando non v'ha dubbio che la risoluzione del contratto sta nella facoltà e nei diritti della parte che fu offesa e che reclama » (pag. 577). E ancora: « ...diciamolo francamente, il nostro codice civile al giorno d'oggi è, nel tema della disciplina del matrimonio, molto al disotto del diritto canonico. Noi non abbiamo la nullità del matrimonio nel caso di matrimonio rato e non consumato » (pag. 578).

Aggiungeva altresì l'illustre giurista-ministro: « Col divorzio, ci viene detto, si accetta e si consacra una dottrina che la Chiesa cattolica ripudia; perché voler recare un'offesa alla coscienza cattolica? Accusa assolutamente infondata. Noi non imponiamo il divorzio, noi non veniamo ad imporre al cattolico che contro la propria coscienza adotti un rimedio che alla sua coscienza ripugni; noi non facciamo altro che togliere un divieto che altre confessioni religiose non hanno » (pag. 578).

Il terzo progetto di legge fu presentato dal Ministro di grazia e giustizia onorevole Villa nella tornata del 1° febbraio 1881.

La relazione che accompagna il progetto di legge dopo lo svolgimento delle ragioni che ne sono alla base della necessità della riforma e dopo un esauriente richiamo alle origini storiche e giuridiche dell'istituto così conclude:

« ... Il divorzio risponde ad un alto principio di giustizia, e insieme provvede a tutelare efficacemente gli interessi dei coniugi, della famiglia e della società. La lunga e concludente esperienza di quasi tutta l'Europa prova abbastanza che l'opposizione che esso incontra tuttavia nei paesi di razza latina non è fondata sul fatto, ma nasce dal confondere, sia pure inconsapevolmente, due ordini di

relazioni ben diversi: la religione e il diritto. La secolare prevalenza del potere teocratico sul potere civile ha favorito lo sviluppo di molti pregiudizi, fra cui non ultimo quello di considerare la " legale " indissolubilità del matrimonio come condizione e salvaguardia di quella indissolubilità che ne costituisce la perfezione ideale.

Profondamente convinto che la stabilità delle nozze sia la base su cui deve innalzarsi, saldo e durevole, l'ordinamento della famiglia, penso che il legislatore ha l'obbligo di favorire con tutti i mezzi possibili questa ideale perfezione.

Ma penso altresì che la virtù non si insegna colla forza e tanto meno facendo violenza alle reali convinzioni dell'umana società. Conviene che l'indissolubilità del matrimonio finisca di essere una finzione giuridica, per diventare, come dice Enrico Ahrens, il naturale prodotto della libertà e della coltura morale degli uomini.

Il progetto di legge che ho l'onore di presentare alla Camera vuol essere specialmente segnalato per ciò che con esso non si vengono a rompere violentemente le nostre tradizioni legislative, ma si evitano anzi quelle perturbazioni, che sono sempre la conseguenza di ogni radicale innovazione si voglia fare nell'ordine della famiglia.

Il concetto al quale esso s'inspira è semplicissimo.

Data la certezza morale dell'impossibilità che il matrimonio possa raggiungere ancora alcuno degli scopi che gli sono prefissi, non impedire che i coniugi possano sciogliersi da un vincolo, è l'avvilimento continuo dell'idea morale del matrimonio.

Il progetto non contraddice quindi a nessuno dei principii che informano il Codice civile italiano, ma riconosce l'altro ideale al quale esso s'informa quando definisce il carattere della società coniugale e determina i diritti e di doveri dei coniugi. Accetta e riconosce con esso, che gravi motivi soltanto possano assolvere i coniugi dall'obbligo della coabitazione e giustificare la loro separazione. Ma la separazione dei coniugi non può essere scopo a sé medesimo; la separazione non può essere che un mezzo, e questo mezzo deve necessariamente avere un fine.

Ora il fine che può essere scopo della separazione, non è che la riconciliazione dei coniugi. Se la riconciliazione è impossibile; se si ottiene la certezza morale che essa non può in alcun modo raggiungersi, allora la separazione stessa manca di ogni ragione giuridica e morale; il matrimonio non è più.

Se il codice civile deve dichiarare sciolto il matrimonio per la morte naturale di uno dei coniugi, ben può dirsi che con non minore ragione debba esserlo quando i due coniugi sono morti moralmente l'uno all'altro.

Quali interessi, quali diritti potranno mai sentirsi offesi da una disposizione che risponde così logicamente ai principii fondamentali della legge italiana? Quali perturbazioni potranno mai temersi nella coscienza pubblica, se il provvedimento che li proponga di adottare non tenda che a pacificare degli offesi, a ridonare la tranquillità a tante povere famiglie; a rialzare la dignità degli sposi e specialmente della donna, a rassicurare la società contro il pericolo di unioni clandestine e quello anche più grave di veder crescere ad ogni anno la già troppa numerosa famiglia di natura illegittima? » (pagina 17).

Il relatore del progetto onorevole Parenzo, con una relazione densa di considerazioni giuridiche, filosofiche, morali, sociologiche e statistiche, così dice a proposito di coloro che si oppongono all'introduzione del divorzio per motivi religiosi: « Giova esaminare se piuttosto possa il legislatore conciliare il rispetto delle credenze religiose cogli interessi generali; e se la istituzione del divorzio turbi la libertà di coscienza. È ormai riconosciuto che il legislatore non può ispirare le proprie deliberazioni alle considerazioni d'una sola religione. Il fatto che più religioni son professate nel regno gli impone l'obbligo di ispirare le proprie decisioni agli interessi generali del consorzio civile indipendentemente dalle idee religiose professate da coloro che il consorzio compongono.

Né lo spirito religioso ha di che turbarsi dalla introduzione del divorzio, solo che la questione si esamini spassionatamente. Il divorzio infatti non è imposto, non è obbligatorio per alcuno.

Nessuno costringe i coniugi separati a chiedere il divorzio. Coloro, la cui fede al divorzio ripugna, possono vivere in istato di separazione. E se uno dei coniugi, l'altro repugnante, esige il divorzio, per il repugnante esso viene ad essere atto imposto che non può turbare la sua coscienza; è colpa di chi lo richiede, non di colui al quale è richiesto. E nulla osta a che, pur divorziato, il coniuge credente voglia considerarsi come legato religiosamente, né alcuno gli impone di convolare a nuove nozze. Sicché violazione della libertà di coscienza non havvi nell'istituzione del divorzio; libere essendo le persone credenti di non ricorrervi; libera la Chiesa di considerare apostati e di comminare le sue pene spiri-

tuali a coloro che lo adottino. D'altronde, coloro che si appellano alle loro credenze religiose per chiedere l'esclusione del divorzio dal Codice civile, non si avvedono che alle stesse idee possono appellarsi tutti i cittadini di altre religioni che il divorzio riconoscono, e ai quali il Codice civile impedisce di contrarre nuove nozze obbligandoli a vivere nel peccato, se per loro disgrazia, separati legalmente, abbiano contratto nuove relazioni. Né vi può essere in fatto di coscienza questione di maggioranza o minoranza. La legge dello Stato deve egualmente rispettare le opinioni religiose. È quindi fuori dal campo religioso che lo Stato deve trarre le proprie ragioni per ammettere od escludere il divorzio. Deve considerare la questione dal punto di vista degli interessi sociali, ed ispirarsi a quei sommi criteri di giustizia, di diritto, di moralità, ai quali le religioni possono portare l'efficace concorso delle loro sanzioni, ma che sono ad esse superiori, perché sono lo svolgimento, non d'una porzione soltanto, ma di tutto intero il pensiero umano » (pagine 1 e 2).

Così respinge le tesi di coloro che sostengono la inopportunità del divorzio perché non sollecitato da alcun movimento dell'opinione pubblica, né dalla stampa né da pubblicisti: « non sempre il legislatore deve attendere, nel riformare le leggi, le commozioni della pubblica opinione. È talvolta saggezza, è talvolta necessità prevenire codeste commozioni (pagina 2).

« Dovere del legislatore è aver cura costante del pubblico costume, studiarsi a migliorarlo; e prevenire efficacemente la lenta dissoluzione dei vincoli di famiglia, appunto perché lenta, non clamorosa né percettibile a chi non studia da vicino le condizioni della società » (pagina 2).

Così confuta la tesi di coloro che non vogliono il divorzio per ragioni scientifiche: « non dipende dal legislatore, non dipende dal filosofo di far corrispondere la realtà al perfetto ideale che delle istituzioni sociali essi possono formarsi. La legge fisica della conservazione della specie pare spinga anche nelle società più civili la specie stessa a spogliarsi in una gran parte di casi d'ogni preoccupazione elevata, morale, di avvenire, e ad adattare, ove occorra, allo scopo puramente fisico, l'istituto sociale più idealmente concepito. Al matrimonio, che dovrebbe essere l'atto più pensato, più riflessivo, più ragionato, si è tratti troppo sovente da moti irriflessivi ed appassionati. Basti il notare che l'amore è stato di passione, e che appunto la fine più consueta d'ogni dramma d'amore è il matrimonio, per non meravigliarsi se assai spesso l'istituto del matrimonio, concepito dal legislatore come il frutto dei più ragionati consensi e come il prodromo d'una unione perpetua d'intelligenze armonizzato al raggiungimento di perfette unioni familiari, riesca invece nella realtà a creare un accozzamento di impossibili caratteri, uno stato di guerra permanente, una serie di lotte insopportabili; e per soprassello l'immoralità, la corruzione nel seno delle famiglie, avvelenatrice per eredità di difetti fisici e morali delle generazioni future. Senza esagerare il quadro delle nostre condizioni sociali, non può sfuggire ad alcuno che esse sono ben lungi dall'avverare nella istituzione della famiglia il concetto ideale del filosofo e del legislatore.

E se questo è lo stato delle cose, se la realtà è così diversa dall'ideale, non viene meno la ragione principale dell'indissolubilità? Si badi; noi non presentiamo il divorzio come un rimedio ai mali, come un istituto che valga da sé a correggere il malcostume. Noi solo sosteniamo, che dato il matrimonio così com'è nella nostra società, non vi ha ragione per escludere il divorzio e preferirgli la separazione di letto e di mensa, che appunto per la constatata esistenza dei mali, tutte le legislazioni, religiose e civili hanno dovuto mettere accanto alla istituzione del matrimonio » (pagina 4).

Per l'improvvisa chiusura della sessione, il progetto di legge non poté trovare ulteriore svolgimento.

Nel 1883 fu ripresentato per iniziativa del nuovo Guardasigilli Zanardelli; su di esso relazionava l'onorevole Giurati. Nemmeno questa volta però pervenne a discussione.

Il relatore Giurati dopo aver sostenuto la esigenza della introduzione del divorzio come istituto legale necessario per sanare le situazioni delle unioni infelici e disgraziate, e da concedersi soltanto nei casi di provata incompatibilità della convivenza e di accertata impossibilità della riconciliazione, così dice nella sua relazione: « Noi non vogliamo detrarre nulla alla indissolubilità del matrimonio ideale quale fu fatto dalla nostra civiltà e dai nostri costumi, rispettiamo anche noi ed abbiamo la fede giurata un giorno nel fiore della giovinezza e serbata fino alla vecchiaia, comprendiamo anche la repugnanza per le seconde nozze dei vedovi, ci ricusiamo di appurare se il divorzio sia un costante, necessario compagno della istituzione del matrimonio; ma quando il nodo d'amore è spezzato, la legge che a forza lo vuole mantenere in omaggio di

quella idealità ci produce l'effetto di una strana e vessatoria contraddizione, di una fredda ed insensata barbarie » (pagina 11).

Il 12 marzo 1892 l'onorevole Villa presentava un successivo progetto di legge, che veniva svolto e preso in considerazione il 4 aprile 1892.

Invocando l'autorità del giureconsulto Savigny, afferma: « non si può ammettere il matrimonio civile senza ammettere nel tempo stesso il concetto del divorzio e del divorzio illimitato ». Sempre secondo il Villa: « cessate le condizioni di fatto e di diritto che formano l'essenza della società coniugale, non si può ammettere che essa sopravviva e perduri » (pagina 7728).

« Allo scioglimento del vincolo matrimoniale, però, non si deve addivenire se non quando vengano a mancare le condizioni di fatto e di diritto del matrimonio e le qualità del medesimo, e i procedimenti sanciti dalla legge per ripristinare la famiglia siano riusciti inefficaci » (pagina 7720).

Anche questa volta, la proposta ebbe a naufragare.

Nel 1901 il problema veniva risollevato con apposita proposta di legge dagli onorevoli Berenini e Borciani; veniva svolta e presa in considerazione il 6 dicembre 1901.

Riferiva lo stesso Berenini con una relazione carica di argomentazioni giuridiche e filosofiche.

Così si legge nella sua relazione: « qual'è il principio assoluto di diritto, onde il matrimonio sia proclamato, per sua giuridica essenza, indissolubile ?

Il diritto emana dalle cose e si esprime nelle leggi. E come le cose, ovvero i rapporti della sociale convivenza, mutano da tempo a tempo, da luogo a luogo, così muta il diritto nella sua esteriore espressione.

Chi oserebbe affermare che gli Stati, che consacrano nelle loro leggi il divorzio, *siano retti da una legislazione antigiuridica* ? Il sofista potrà tentare una simile dimostrazione, il giurista non può, se non rinnegando se stesso.

La questione giuridica non è tampoco proponibile; la questione politico-sociale è, dunque, la sola che può ancora alimentare la discussione.

Ciò che è buono per l'Inghilterra, per la Francia, per la Germania, per la Russia, per l'Austria, per gli Stati Uniti d'America e così via, può non essere buono, anzi può essere pernicioso per l'Italia ?

Non, dunque, sorgano gli oppositori a chiedere quali ragioni militino a favore del divorzio in Italia, quali nuove e speciali condizioni lo reclamino: ma dicano essi, invece, per quali condizioni l'Italia è meno matura alla riforma di quanto non siano, e già da tempo, gli altri Stati, oppure per quali condizioni il nostro Paese ha già sorpassato la fase, diciamo così, divorzista, per essere entrata in un periodo di evoluzione superiore » (pagina 2). La riforma si appalesa perciò matura non soltanto per le mutate condizioni oggettive della società ma anche e soprattutto per l'accrescersi delle conseguenze negative derivanti dai matrimoni falliti. E il divorzio non solo viene a porre fine alle conseguenze dei matrimoni falliti, realizzando le condizioni per cui possono formarsi unioni più convenienti e socialmente utili, quanto agirà come contro stimolo alle unioni affrettate e leggere.

Sempre Berenini: « Nulla è più dissolubile di ciò, che in fatto è disciolto: nulla è più socialmente dannoso di ciò, che nega le leggi della socialità: nulla è più antigiuridico di ciò, che distrugge l'essenza del diritto.

« Il matrimonio male assortito o degenerato, che, non di amore, ma di odio si alimenti, è negazione di se stesso ed è tragica irrisione dell'ideale *consortium omnis vitae, divini atque humani juris communicatio*: epperò non esiste o è distrutto. E, come è fallito, in tal guisa, lo scopo della felicità individuale, è fallito, è, del tutto, frustrato lo scopo sociale del matrimonio.

Onde appare logico, che la società non tanto abbia interesse a che non si disorganizzi la compagine familiare, quanto a che questa corrisponda alle finalità, che le odierne istituzioni economiche e politiche le attribuiscono. Sicché meglio è sciogliere ciò che è malamente congiunto, che tenere forzatamente congiunto ciò, che per ragione propria dei componenti è già virtualmente disciolto.

Si potrebbe affermare, senza audacia, che matrimonio vero non esiste, se non in quanto esso corrisponda per la reale affinità dei coniugi, per la reciproca stima, per la coerenza e conformità dei loro caratteri e, sovratutto, per la permanenza dell'affetto, che li congiunse, alle condizioni naturali, per le quali esso soddisfa ai fini sociali.

« Fuori di queste condizioni, o perché non vi furono mai, o perché vennero meno di poi, non ci può essere vero matrimonio.

Il codice civile ha assegnato al matrimonio dei fini, che ne costituiscono il carattere, e che si esplicano nei diritti e nei doveri dei coniugi fra loro e riguardo alla prole.

Obbligazione reciproca di coabitazione, di fedeltà, di assistenza: obbligazione di mantenere, educare, istruire la prole.

E, se a queste obbligazioni vengono meno i coniugi reciprocamente o verso i figli, la legge, inconseguente, non offre altra via di uscita che la separazione personale o la condanna penale, quando, rifuggendo dall'una o dall'altra delle due vie, che lasciano sussistere o aggravano il malanno, non preferiscano gli sciagurati *l'ipocrisia di una dissimulazione, che mal cela ed alimenta le più abbiette sozzure.*

Inconseguente la legge: perché, date le obbligazioni, che, rispettate, assicurano il raggiungimento del fine, violate, lo contrastano, l'istituzione è divelta dalle radici, tostoché la violazione sia irreparabile.

Le statistiche accertabili delle separazioni personali, della figliazione illegittima, della delinquenza coniugale, familiare e affine, le statistiche irreperibili delle torture domestiche non ufficialmente confermate, denunciano il male: epperò la logica morale e giuridica, l'interesse sociale esigono, che l'istituto matrimoniale si integri nel divorzio, che libera le vittime, punisce i colpevoli e protegge la prole innocente » (pagina 5).

« Se la fede cattolica impone (ciò che è discutibile) come dogma la indissolubilità del coniugio, e fulmina (tranne che nei tredici casi prescritti dal diritto canonico) lo scioglimento dell'unione da Dio formata, il credente nel dogma o nel canone non si valga della legge, *che nessuno gli imporrà mai*, e, fermo nel rispetto dei propri doveri coniugali, sopporti in pace la nequizia del compagno malvagio, ricovri nel seno pietoso i figli, perché non veggano e non odano il vituperio, e non tema: perché la legge, che verrà, soltanto al coniuge innocente darà diritto di sciogliere l'intollerabile nodo.

« Ma non venga in nome della propria fede o della propria felicità ad impedire, che chi non ha quei conforti sia avvinto per sempre al giogo di una indicibile tortura » (pag. 6).

Il relatore di minoranza Scalini, così giustifica la propria opposizione al divorzio: « La nostra opposizione è, dunque, al principio ed all'opportunità, perché vogliamo anzitutto che la coscienza italiana reclami il divorzio, neghiamo che essa sia preparata per farne un uso ragionevole » (pagina 17).

Il Ministro di grazia e giustizia Cocco-Ortu nell'esprimere parere favorevole alla presa in considerazione della proposta di legge, così dice nel suo intervento: « Io penso, che, volendo introdurre nella nostra legislazione una riforma la quale tocchi l'ordine della famiglia, sia prudente, salutare, e necessario non allargare di troppo le cause di eccezione al principio, consacrato nel Codice civile, della indissolubilità del matrimonio, ed insieme circondare l'istituto del divorzio di tutte le cautele che valgono ad evitare ogni pericolo di frode e di leggerezza » (pagina 6483).

Nemmeno questa volta però la proposta ebbe seguito perché l'onorevole Zanardelli si impegnò a presentare un disegno di legge di iniziativa governativa.

Infatti il 26 novembre 1902 l'onorevole Zanardelli, Presidente del Consiglio dei ministri, presentava un disegno di legge di concerto con il Ministro di grazia e giustizia Cocco-Ortu.

Si legge nel disegno di legge:

« L'istituto del divorzio è una necessità giuridica, una misura di ordine sociale;

È un temperamento, non una violazione del principio d'indissolubilità, inerente alla natura stessa del matrimonio come istituto civile;

Non offende la libertà religiosa; ma rivendica allo Stato il dominio nella sfera giuridica, rispettando il dogma in quelle delle credenze;

Ripara il disordine persistente della famiglia ed evita i mali della permanente separazione;

Garantisce non meno l'interesse dei coniugi, che quello dei figli;

Oltre a tali ragioni intrinseche, lo giustificano l'esperienza di quasi tutti gli Stati e l'inadeguato mezzo della separazione in Italia » (pag. 1).

Relazionò su di esso l'onorevole Salandra che, con una lunga, dotta e motivata relazione, ne propose il non accoglimento in quanto non si ravvisava la necessità giuridica della riforma né la sua utilità sociale; per tal motivo non fu discussa.

L'ottava proposta di legge venne presentata il 7 febbraio 1914 per iniziativa del deputato Comandini; proposta che decadde per l'articolo 133 del Regolamento.

Il 6 febbraio 1920 gli onorevoli Marangoni e Lazzari presentarono la nona proposta di legge, che fu svolta e presa in considerazione il 6 maggio dello stesso anno.

Il relatore dopo aver sottolineato che la necessità della riforma dell'istituto matrimoniale era stata in più riprese rappresentata in Parlamento da insigni e autorevoli parlamentari e reclamata « dalle ragioni del progresso e dal diritto non più disconoscibile di

tante vittime doloranti della ferrea indissolubilità contenuta nei nostri codici e difesa in nome di un principio religioso e di un malinteso preconcetto sanfedista », addita il divorzio come il solo e unico istituto giuridico che possa porre fine al gravissimo problema dello sconvolgimento causato nella vita delle famiglie dalla guerra. A riguardo così si legge nella sua relazione: « Gli altri paesi hanno agevolmente risolti questi angosciosi problemi. In Francia ed in Inghilterra il numero dei divorzi è aumentato in modo favoloso in questi ultimi anni; ma si sono cancellate le conseguenze tristi della guerra nell'ambito della famiglia col mezzo più logico e col rispetto delle leggi scritte. Da noi si sono moltiplicati invece gli uxoricidi, le revolverate coniugali, i reati cosidetti passionali a tutela del malinteso onore, i drammi ed i processi giudiziari a delizia degli innumerevoli avvocati da corte d'assise senza cause !

Eccolo il trionfo della morale e dei moralisti: i quali si rassegnano a vedere spargere il sangue pur di salvare un pregiudizio e si consolano lanciando innocui strali infuocati contro l'infedeltà e l'infamia delle donne cadute nell'abiezione dell'adulterio mentre i mariti combattevano al fronte !

Io mi sento più sinceramente cristiano dei moralisti di princisbecco furibondi a scagliare sassi contro le Maddalene di guerra le quali si sono trovate a combattere anch'esse una ben aspra battaglia nell'intimità della loro coscienza, nella solitudine a cui la società le costringeva strappando loro dalle braccia, per lunghi anni, il marito: lotta tremenda fra la voce del dovere, il rispetto della fede giurata e l'imperiosa voce d'ogni diritto del loro sesso, d'ogni impulso prepotente del loro istinto...

Bisogna legalizzare queste unioni, bisogna moralizzare queste famiglie nate da una menzogna giuridica e dalla pretesa di mantenere in vigore, per finzione legale, ciò che nei fatti è disciolto » (pag. 3).

E avviandosi verso la conclusione, così dice:

« Occorre dunque sanare tante piaghe sanguinanti e dare regolare funzionamento e dignità riconosciuta alle tante famiglie irregolari sorte dalla ingiustizia e dalla deficienza della nostra legislazione e dalla crudeltà dei recentissimi avvenimenti. In nome della felicità propria non si può negare sollievo alla infelicità altrui, in nome di una propria fede non si può precludere a chi non la condivide, di trovare salvezza nelle leggi dello Stato, il cui spirito di giustizia e di equità dovrebbe sollevarsi al di sopra di ogni convinzione politica o religiosa dei singoli cittadini » (pagina 4).

Sebbene accolto favorevolmente dalla maggioranza della Camera, anche questa volta però il progetto non trovò ulteriore svolgimento per l'anticipata chiusura della sessione parlamentare ai primi del 1921.

È da osservare a questo punto che mentre nel 1920, subito dopo la prima guerra mondiale, veniva presentato il citato progetto di legge sul divorzio, tale istituto era riconosciuto dall'Italia nelle nuove regioni che sino al 1918 erano appartenute all'impero austro-ungarico, il cui ordinamento giuridico vigente al momento della occupazione italiana prevedeva il divorzio (nella Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige, il divorzio era ammesso dalla legislazione austriaca; a Fiume e a Zara dalla legislazione ungherese); esso fu mantenuto in vita sino al 1924 a Fiume e sino al 1929 nelle nuove province.

In merito all'abrogazione del divorzio nelle nuove province per effetto della estensione della legislazione civile italiana, così si legge ne *Il Divorzio in Italia* di Berruti.

« L'opinione pubblica di quelle civilissime regioni considerò come un grave regresso il ritorno all'indissolubilità del matrimonio, che si estendeva anche ai matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della legge italiana.

L'atteggiamento dello Stato italiano fu giudicato vessatorio e ingiusto e fu paragonato a quello di Ferdinando IV a Napoli dopo la Restaurazione. E si osservò giustamente che, se era comprensibile che un re dispotico e bigotto come Ferdinando IV, ritornando al potere dopo la cacciata dei francesi, si fosse affrettato ad abolire le libere istituzioni repubblicane, nessuna plausibile ragione giuridica, storica e politica poteva giustificare il gesto di uno stato libero che, comportandosi come regime autoritario e confessionale, toglieva ai nuovi cittadini un diritto che la dispotica e cattolicissima Austria aveva già saggiamente riconosciuto, dimostrandosi, almeno in questo, assai più progredita della liberale Italia ».

Con l'avvento del fascismo (1922) il problema del divorzio trovò definitivo accantonamento e soltanto dopo il suo rovesciamento e nel 1947 alla Costituente, in occasione della approvazione degli articoli 7 e 29 della Costituzione, il problema riaffiorò con tutta la sua attualità. Gran parte dei costituenti però non ritenne in quella circostanza di sollevare il

problema del divorzio perché non ancora presente alla coscienza sociale italiana; ritenne invece di opporsi risolutamente alla costituzionalizzazione del precetto della « indissolubilità » nella formulazione dell'articolo relativo, proprio per lasciar libero il futuro legislatore di riesaminare l'istituto matrimoniale senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Tra i precedenti storici, giova ricordare il progetto di legge che l'avvocato Bruno Attilio Latini ebbe a redigere per incarico del Governo militare alleato di Trieste e su sollecitazione dei cittadini della Venezia Giulia.

Il progetto, presentato al Governo militare alleato il 16 settembre 1946, non fu però tradotto in legge.

L'avvocato Latini motivò il progetto anche con il fatto che quei cittadini avevano beneficiato del divorzio sino al 1929, epoca in cui il governo fascista estendendo il codice civile italiano abrogò il divorzio concesso dal vecchio codice austriaco del 1811 e successive modificazioni.

Dopo una parentesi di circa 35 anni, un progetto di legge per il divorzio veniva presentato alla Camera il 26 ottobre 1954 per iniziativa di Luigi Renato Sansone. Tale progetto però, nonostante l'ampia risonanza avuta nell'opinione pubblica, non arrivò alla discussione per la fine della legislatura; sicché, con qualche ritocco, fu ripresentato al Senato il 12 giugno 1958 con la firma anche di Giuliana Nenni. Nemmeno questa volta ebbe l'onore della discussione, per fine legislatura.

I relatori del progetto, con una esauriente relazione densa di dati statistici, dopo aver ricordato le varie proposte di legge presentate senza successo nel passato, affermarono l'esigenza e l'urgenza del divorzio per determinati casi, al fine di porre il dovuto e giusto rimedio alle gravissime situazioni conseguenti alla indissolubilità del vincolo coniugale. E come si legge nella relazione: « esso serve solo a risanare una parte " guasta " per dir così della nostra società e quando si risana una parte in definitiva si risana tutto: il nostro è un tentativo di bonifica sociale ».

LEGISLAZIONE ATTUALE

Attualmente nell'ordinamento giuridico italiano le cause di nullità e di scioglimento del vincolo matrimoniale sono contemplate e regolate dal titolo VI - capo III - sezione V e capo V del Codice civile.

Le nullità considerate nella sezione V attengono in particolare a:

a) mancanza di requisiti di capacità;

b) nullità derivanti da impedimenti (parentela, affinità, adozione, affiliazione);

c) particolari vizi di consenso;

d) nullità attinenti la celebrazione;

e) impotenza.

Unica causa invece dello scioglimento del matrimonio è quella prevista dall'articolo 149: « il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi ».

Ciò che emerge subito dall'esame dell'istituto matrimoniale è che il nostro ordinamento giuridico, pur ammettendo molteplici cause di nullità, non ammette che una sola causa di scioglimento (la morte di uno dei coniugi); ponendo così in essere il principio della indissolubilità del rapporto coniugale senza temperamento alcuno.

All'infuori perciò di quest'unica circostanza, il Codice civile italiano non conosce altra causa di scioglimento, mentre apprezza tre diversi reginni matrimoniali e precisamente:

a) il matrimonio civile celebrato innanzi ad un organo dello Stato (ufficiale dello stato civile) ed interamente regolato dalla legge civile (articolo 84 e seguenti);

b) il matrimonio religioso cattolico (articolo 82 del Codice civile), celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico e regolato non soltanto dalle leggi dello Stato ma anche dal diritto della Chiesa cattolica (*codex juris canonici*);

c) il matrimonio religioso acattolico (articolo 83 del Codice civile), celebrato innanzi ad un ministro diverso dal cattolico, purché ammesso dallo Stato e regolato interamente dalle stesse norme che regolano il matrimonio civile, salvo disposizioni speciali relative all'atto della celebrazione.

Tra queste forme, la più ricorrente è quella del matrimonio canonico-civile della legislazione concordataria regolato dalla legge 27 maggio 1929, n. 487, il cui articolo 34, nel riconoscere gli effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, riserva alla esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici sia le cause di nullità del matrimonio che la dispensa del matrimonio rato e non consumato.

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA

Con il Concordato del 1929 si è venuta a introdurre nell'ordinamento positivo italiano una profonda e radicale riforma nel sistema matrimoniale, non solo per il riconoscimento

degli effetti civili del matrimonio disciplinato dal diritto canonico ma soprattutto per la competenza riservata alla Chiesa per le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Con il Concordato quindi lo Stato italiano ha posto in essere una delle maggiori e politicamente più importanti concessioni alla Chiesa, dal momento che si è riservato soltanto la conoscenza del vincolo e del suo eventuale venir meno attraverso la dichiarazione di nullità delle autorità della Chiesa, mediante gli istituti della trascrizione dell'atto di matrimonio e dell'annotazione della sentenza o provvedimento di nullità o di dispensa dal « rato e non consumato ».

A differenza del Codice civile, il diritto canonico conosce tredici impedimenti dirimenti, cioè motivi di nullità, e lo scioglimento del vincolo non solo in conseguenza della morte di uno dei coniugi ma anche nei casi di matrimonio « rato e non consumato » e nei casi altresì di matrimonio consumato fra non battezzati in forza del « privilegio paolino ».

Da una comparazione tra la forma civile e quella religiosa del matrimonio, rilevasi come il principio della indissolubilità sia più rigoroso per la forma civile che per quella stessa religiosa.

ESIGENZA DI UNA RIFORMA

Attesa perciò l'evidente carenza dell'attuale legislazione, che ripone nella morte di uno dei coniugi la sola e unica causa di scioglimento del vincolo, si rende assolutamente urgente e necessario provvedere ad integrare l'articolo 149 del Codice civile con altri motivi di scioglimento del rapporto matrimoniale e per le seguenti considerazioni:

per lo sviluppo politico e sociale della nostra società;

per un senso di giustizia nei confronti dei « matrimoni falliti »;

per l'equiparazione del nostro sistema giuridico a quello degli Stati d'Europa, che, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e della Repubblica dell'Andorra, ammettono nel loro ordinamento giuridico, entro limiti più o meno vasti, lo scioglimento del matrimonio;

per interesse d'ordine pubblico;

per tutelare e difendere la libertà di coscienza del cittadino;

per tutelare e difendere la libertà e la sovranità dello Stato repubblicano.

Il problema poi si presenta con maggior evidenza e vigore ove si consideri la frequenza dei matrimoni che i cittadini italiani contraggono nell'ambito del M.E.C. e fuori di esso per il moltiplicarsi, nell'epoca attuale, delle relazioni tra i popoli.

Si osserva al riguardo e in via generale che lo stato attuale del sistema italiano, mentre non configura la diretta pronuncia del divorzio in applicazione delle leggi straniere che lo ammettono, prevede invece il riconoscimento delle pronunce straniere di divorzio; ciononostante però per la magistratura italiana, incredibilmente ligia all'osservanza del precetto cattolico della indissolubilità (come evincesi dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione) assume decisiva importanza, ai fini del riconoscimento, il motivo dell'ordine pubblico interno e in virtù di siffatto principio si continua a negare con vari e speciosi pretesti la delibazione delle sentenze straniere di divorzio o di annullamento.

Ed è appena il caso di osservare l'assurdità, la paradossalità e la disparità cui dà luogo la legislazione italiana nel disciplinare i matrimoni tra cittadino italiano e straniera e tra cittadina italiana e straniero.

È noto infatti che per l'articolo 10, primo capoverso, della legge sulla cittadinanza italiana la straniera che sposa un italiano è considerata a tutti gli effetti cittadina italiana anche quando essa conservi la cittadinanza di origine. In questo caso, dal momento che non tutti gli Stati hanno accolto nei loro ordinamenti la competenza in materia matrimoniale della legge del marito, può accadere, come in effetti accade, che il matrimonio, indissolubile per il marito italiano, sia dissolubile invece per la moglie straniera.

Si cita l'esempio – ormai scolastico e riportato nell'opera citata del Berruti – di un cittadino italiano che ha sposato una bulgara: « il cittadino italiano A. F. aveva contratto matrimonio nel 1948 in Bulgaria con la cittadina bulgara A. J. G., ma essendosi accorto, dopo pochi giorni di convivenza coniugale, di aver sposato una donna di facili costumi, aveva subito chiesto e rapidamente ottenuto, dal tribunale regionale di Sofia, con sentenza 9 luglio 1948, il divorzio per colpa della moglie. Il 29 ottobre dello stesso anno, il predetto cittadino italiano aveva contratto matrimonio con la cittadina bulgara V. S. e da questa felice unione erano nati due figli. Frattanto l'ex moglie divorziata era anch'essa passata a seconde nozze.

Nessuno mise mai in dubbio la legittimità del secondo matrimonio sino a quando egli rimase con la propria famiglia in territorio bulgaro. Le difficoltà cominciarono quando

A. F., ottenuto regolare passaporto per sé e per i suoi familiari, dal console italiano di Sofia, si trasferì con tutta la famiglia in Italia. Egli era rimasto cittadino italiano nei lunghi anni di soggiorno in Bulgaria; ma di questa fedeltà alla patria d'origine dovette amaramente pentirsi quando rientrò in Italia. L'ufficio di stato civile rifiutò di trascrivere il suo secondo matrimonio e gli atti di nascita dei suoi figli, l'anagrafe rifiutò d'iscrivere nel suo stato di famiglia la donna e i figli come moglie e prole legittima del rispettivo marito e padre. Per la legge italiana, il signor A. F. era ancora il marito della prima moglie, e la seconda moglie non era che una concubina; per conseguenza, egli non poteva considerarsi come il padre legittimo dei figli adulterini nati da questa seconda moglie; per la legge italiana, egli era il padre dei figli nati dall'ex moglie dopo il divorzio.

Il disgraziato A. F. pensò allora di far delibare dalla Corte d'Appello di Torino la sentenza di divorzio del tribunale regionale di Sofia; l'istanza però venne respinta ed egli dovette così rassegnarsi alla situazione di fatto ».

Diverso trattamento invece la legge riserva alla cittadina italiana che sposa uno straniero; questa infatti perdendo con il matrimonio la cittadinanza italiana, per effetto del secondo capoverso dell'articolo 10 della legge sulla cittadinanza italiana, potrà ottenere regolarmente il divorzio senza che ciò abbia influenza in base alla nostra legislazione.

Il carattere della indissolubilità del matrimonio nell'attuale sistema giuridico pone il sistema italiano in una posizione di netta differenziazione a quella della maggior parte degli Stati in cui il divorzio trova diritto di cittadinanza.

Gli stati del M.E.C., tutti, prevedono il divorzio; al di fuori del M.E.C. gli Stati più importanti che escludono dalla loro legislazione il divorzio sono la Spagna, l'Irlanda, la Repubblica di Andorra, la Repubblica di San Marino e Islanda in Europa, l'Argentina, il Brasile, il Cile, la Colombia e il Paraguay nell'America latina.

Gli Stati invece che ammettono il divorzio sono:

I) Paesi del M.E.C.

Francia. - Il divorzio, ammesso inizialmente anche per mutuo conseno, fu introdotto per la prima volta con la Rivoluzione. Abolito con la Restaurazione nel 1816, venne definitivamente ripristinato con legge 27 luglio 1884, senza però la causa del mutuo consenso.

Attualmente è regolato dalla legge 2 aprile 1941 ed è ammesso per: adulterio della moglie, per adulterio del marito, grave e ripetuta violazione dei doveri e degli obblighi matrimoniali.

Germania. - Istituito con legge 6 febbraio 1875 e previsto dal codice civile del 1° gennaio 1900, il divorzio è attualmente disciplinato dalla legge 18 giugno 1917. Il sistema tedesco comprende due ordini di cause di divorzio: le cause dipendenti da colpa di uno dei coniugi e le cause non dipendenti da colpa. Tra le prime v'è l'adulterio effettivamente commesso e il grave perturbamento del rapporto coniugale (maltrattamenti, ubriachezza, condanne per reato infamante, mancanza di assistenza e di mantenimento della famiglia, gravi ingiurie o minacce); tra le seconde figura l'infermità di mente a carattere duraturo, i vizi mentali meno gravi sino a comprendere l'isterismo, le malattie contagiose o ripugnanti di cui non sia certa la possibile guarigione.

Belgio. - Il divorzio è modellato in conformità alla legislazione francese. A differenza di questa però è previsto il divorzio, sia pure entro certi limiti, per mutuo consenso; come pure non viene equiparato, come causa di divorzio, l'adulterio del marito a quello della moglie, essendo richiesto per il primo caso la presenza della concubina nella casa coniugale.

La condanna a pena infamante non costituisce motivo di divorzio, che è ammesso invece per sevizie, eccessi ed ingiurie gravi.

Olanda. - Il divorzio è ammesso dal codice civile ed è previsto soltanto per: adulterio, malizioso abbandono, condanna dopo il matrimonio ad almeno quattro anni di detenzione, lesioni gravi o sevizie pericolose per la vita.

Lussemburgo. - Anche il Lussemburgo ha accolto nel codice civile, che prevede il divorzio, gli stessi criteri del vecchio codice napoleonico ed il divorzio è ammesso, oltre che per mutuo consenso, per gli stessi motivi previsti dal codice belga.

II) Europa (extra M.E.C.)

Inghilterra. - Disciplinato con leggi del 1871, del 1925 e del 1937, il divorzio è attualmente regolato dal *Matrimonial Causes act*

del 1950 ed è ammesso: per adulterio, abbandono da tre anni, crudeltà, malattie incurabili da almeno cinque anni, determinati comportamenti immorali del marito.

Austria. - Il divorzio è attualmente previsto dalla legge germanica del 6 luglio 1938; è ammesso per adulterio, rifiuto di procreazione, grave violazione matrimoniale con comportamento disonorante o immorale, disturbi mentali che non consentono una comunione di vita (psicopatia, isterismo, malattie nervose, frigidità, impotenza parziale del maschio a causa di stato psichico), infermità mentali non suscettibili di guarigione, malattia contagiosa o ripugnante dell'altro coniuge o quando la eliminazione del contagio non sia prevedibile in un tempo determinato (tubercolosi, malattie veneree, epilessia, tubercolosi della pelle).

Grecia. - Previsto con legge 24 giugno 1920, il divorzio è oggi disciplinato dal codice civile del 1946, ispirato al codice civile tedesco. Ai motivi specificatamente determinati (adulterio, bigamia, insidie, abbandono, infermità mentale, lebbra) si aggiunge quello generico del grave perturbamento del rapporto coniugale.

Monaco. - Introdotto con ordinanza del 3 luglio 1907, modificata successivamente con quella dell'11 giugno 1916, il divorzio è ammesso per motivi derivanti da colpa o da infermità incurabile (adulterio, sia della moglie sia del marito, eccessi, sevizie, ingiurie gravi, condanna a pena infamante, alienazione mentale, epilessia, delirio alcoolico e sifilide).

Portogallo. - Il divorzio, escluso dal codice del 1867, venne introdotto con decreto 3 novembre 1910. In virtù del concordato con la Santa Sede del 7 maggio 1940, non è più ammesso nei confronti di quei coniugi che abbiano celebrato il matrimonio canonico.

Oltre, e sia pure sotto certe condizioni, è ammesso per adulterio della moglie o del marito, condanna irrevocabile a gravi pene, maltrattamenti o gravi offese, abbandono o assenza (rispettivamente da 3 e da 4 anni), malattie inguaribili da almeno tre anni, separazione di fatto da almeno 10 anni, vizio del gioco d'azzardo.

Svizzera. — Già regolato dalla legge federale del 24 dicembre 1874, il divorzio è attualmente disciplinato dal codice civile del 1907, entrato in vigore il 1° gennaio 1912.

Oltre i motivi specifici di divorzio, relativi al comportamento colposo di un coniuge verso l'altro, o a grave infermità, o a reato infamante, anche senza condanna penale (adulterio, gravi maltrattamenti o offese all'onore, ecc.) è previsto il generico motivo del perturbamento del rapporto coniugale per cause sia soggettive e colpose che obbiettive e indipendenti da colpa.

Turchia. — Sullo stesso modello del Codice Civile Svizzero, è basato il divorzio nel codice civile turco dal 4 ottobre 1926 in cui, accanto ai motivi ammessi in Svizzera, è prevista la conversione della separazione personale in divorzio dopo tre anni di mancato ristabilimento della comunione coniugale.

Scozia. — Il divorzio è previsto dalla legge del 1938 ed è ammesso oltre che per adulterio anche per abbandono malizioso di durata superiore a tre anni, malattia inguaribile, crudeltà, sodomia o bestialità dopo il matrimonio.

Islanda. — Il divorzio è contemplato dalla legge 27 giugno 1921 e successive modificazioni. È ammesso per separazione di fatto da tre anni, abbandono malizioso da due anni o assenza da tre anni, adulterio, pericolo di contagio venereo per causa dell'altro coniuge, insidie alla vita e gravi maltrattamenti, condanna a pena superiore a due anni, infermità di mente per oltre tre anni.

Svezia. — Il divorzio è regolato dalla legge 11 giugno 1920 ed è ammesso nei casi specificatamente indicati dalla legge e cioè per separazione giudiziale da un anno, separazione di fatto da tre anni, abbandono da oltre due anni, assenza da tre anni, adulterio, infermità mentale non suscettibile di guarigione, malattie veneree con il pericolo di infezione, condanna penale, contrazione di altro matrimonio.

Norvegia. — Introdotto con legge del 31 maggio 1918, il divorzio è ammesso per gli stessi motivi per i quali è ammesso dalla legislazione svedese.

Danimarca. — Il divorzio è previsto dalla legge 22 giugno 1922 ed è ammesso per gli stessi motivi per i quali è ammesso dalla legislazione svedese e norvegese.

Finlandia. — Introdotto con legge 13 giugno 1929, il divorzio è ammesso per gli stessi motivi richiesti dalla legislazione svedese.

3) EUROPA DELL'EST.

U.R.S.S. — Già previsto dal codice del 22 ottobre 1918, il divorzio è attualmente di-

sciplinato dal Decreto del Presidium del Consiglio Supremo dell'U.R.S.S. dell'8 luglio 1944. Con queste nuove norme il divorzio non è più lasciato all'arbitrio delle parti ma è conseguente ad un processo giudiziario. Rispetto alla precedente legislazione, esso è reso gravoso sia sotto l'aspetto formale, sia sotto l'aspetto fiscale e pubblicitario.

I motivi del divorzio non sono predeterminati, ma sono rimessi alla discrezionalità del giudice.

Jugoslavia. — Il divorzio è regolato dalla legge matrimoniale del 3 aprile 1946 ed è ammesso nei soli casi indicati dalla legge e, cioè: perturbamento dei rapporti coniugali, adulterio, maltrattamenti e gravi offese, infermità mentali incurabili, abbandono ingiustificato o in mala fede da oltre 6 mesi, condanna penale superiore a tre anni.

Cecoslovacchia. — Previsto con legge 7 dicembre 1949, il divorzio è ammesso in pratica per grave e persistente turbamento della vita coniugale determinato da gravi motivi.

Romania. — Il divorzio è ammesso dalla legge del 29 marzo 1956 e per motivi seri e tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.

Polonia. — Regolato con legge del 17 giugno 1950, il divorzio è concesso in caso di accertato disaccordo tra i coniugi, sì da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.

Ungheria. — Il divorzio è stato istituito con legge matrimoniale n. IV del 1952 ed è ammesso per motivi seri e giustificati.

Bulgaria. — Previsto dalla legge del 1949 e dalle successive modifiche del 1953, l'istituto del divorzio è del tutto simile a quello dell'U.R.S.S.

Albania. — Già previsto dal codice civile del 2 aprile 1928, il divorzio è attualmente disciplinato dalla legge matrimoniale del 18 maggio 1948. Le norme che regolano l'istituto sono del tutto simili a quelle dell'U.R.S.S. e degli Stati dell'oriente europeo.

4) AMERICA.

Stati Uniti. — Sono previste una grande varietà di norme in campo matrimoniale, essendo la materia riservata alla competenza legislativa dei singoli Stati dell'Unione.

Il divorzio, con criteri più o meno restrittivi, è ammesso dalla totalità degli Stati dell'unione per motivi che vanno dall'adulterio, previsto da tutti gli Stati, alla crudeltà, alle infermità, all'incompatibilità di carattere ed all'abbandono.

Messico. — Previsto sia dal codice federale che da leggi particolari dei singoli Stati che compongono la federazione, il divorzio è riconosciuto in 22 casi, che vanno dall'adulterio all'abbandono, alla separazione di fatto, alle malattie e alienazioni mentali, ecc. È previsto altresì il divorzio per mutuo consenso.

Nicaragua. — Introdotto per la prima volta nel 1928, l'istituto è attualmente regolato dagli articoli 121 e seguenti del codice civile ed è previsto, oltre che per cause determinate (9 cause), anche per mutuo consenso.

Panama. — Il divorzio è previsto dal codice civile e oltre che per cause determinate (adulterio e concubinato, maltrattamenti, prostituzione, separazione di fatto, ubriachezza, inadempimento dei doveri coniugali, alienazione mentale, abbandono, attentato contro la vita dell'altro coniuge, corruzione dei figli), è ammesso per mutuo consenso.

Honduras. — Il divorzio è disciplinato dal codice civile ed è ammesso oltre che per gravidanza non lecita, attentato all'altro coniuge, maltrattamenti, adulterio o concubinaggio, prostituzione, corruzione, abbandono, assenza, anche per mutuo consenso.

Haiti. — Il divorzio, regolato dal codice civile, è ammesso per mutuo consenso e per adulterio, concubinaggio, eccessi, sevizie o ingiurie gravi, condanna penale, perdita dei diritti civili.

Guatemala. — Il codice civile conosce 18 motivi di divorzio che vanno dall'infedeltà all'impotenza, alla conversione della separazione legale dopo tre anni, alla separazione di fatto per più di tre anni, alle malattie mentali, alla cattiva condotta, ecc. È altresì previsto il mutuo consenso come causa di divorzio.

San Salvador. — Il codice civile, che statuisce il divorzio, oltre al mutuo consenso, conosce 9 cause di divorzio, che vanno dall'adulterio alla separazione assoluta per più di un anno.

Cuba. — Il divorzio è regolato dal codice civile e dal decreto legge del 10 marzo 1934, che conoscono ben 20 cause di divorzio che vanno dall'adulterio alle malattie veneree e mentali, alla cattiva condotta, alla conversione

della separazione e all'incomprensione reciproca.

Non è però previsto il divorzio per mutuo consenso.

Repubblica Dominicana. — Il divorzio è disciplinato dalla legge del 1897, che prevede nove cause di divorzio, ivi comprese l'adulterio, l'ubriachezza, l'incompatibilità di carattere, ecc. È ammesso il divorzio anche per mutuo consenso.

Costarica. — Il codice civile, che prevede il divorzio, conosce sei cause, ivi compreso l'adulterio e la separazione legale da almeno due anni. Non è invece previsto il divorzio per mutuo consenso.

Ecuador. — Il divorzio, previsto dal codice civile, è ammesso in 12 casi (adulterio, malattie contagiose, condanna penale, vizio del gioco, ecc.). È previsto come causa di divorzio il mutuo consenso.

Perù. — Il decreto legge dell'8 ottobre 1930, che ha istituito il divorzio, conosce dieci cause di divorzio (adulterio, cattiva condotta, malattie veneree, conversione della separazione giudiziaria dopo un anno, ecc.). Non è ammesso invece il divorzio per mutuo consenso.

Bolivia. — La legge del 1932 ammette 10 cause di divorzio (adulterio, infermità mentale, ubriachezza abituale, malattia, separazione di fatto dopo cinque anni, conversione della separazione legale in divorzio, ecc.) e il divorzio stesso per mutuo consenso.

Argentina. — La legge del 22 dicembre 1954 ammette il divorzio solo dopo un anno di separazione, che è concessa per sette motivi (adulterio, attentato alla vita di uno dei coniugi, istigazione a delinquere, lesioni personali, ingiurie, maltrattamenti, abbandono del tetto coniugale). È tra i pochi, assieme a Cuba, Costarica, Perù e Venezuela, a non riconoscere il divorzio per mutuo consenso.

Uruguay. — Il divorzio è ammesso dalla legge 28 dicembre 1907 e dalla legge 6 settembre 1913. È previsto oltre che per mutuo consenso anche in altri nove motivi (adulterio della donna, attentato alla vita, condanna penale, gravi atti di violenza, ecc.).

Venezuela. — Previsto dal codice civile, il divorzio è ammesso solo per determinate cause (nove in tutto: adulterio, abbandono, condanna penale, ingiurie gravi, conversione della separazione in divorzio dopo due anni, ecc.).

5) Asia

Giappone. — Attualmente il divorzio ed i motivi relativi sono contemplati nel codice civile del 22 novembre 1947.

È ammesso per mutuo consenso e per cause determinate. È da notare che la incompatibilità di carattere tra nuora e suocera è motivo sufficiente per ottenere il divorzio.

6) Australia

Nuova Zelanda. — Il divorzio è previsto e disciplinato nel « divorce and matrimonial causes act » del 1928.

Come è facile desumere, l'Italia è l'unico Stato del M.E.C. e tra i pochi del mondo a non conoscere l'istituto del divorzio e lo scioglimento del matrimonio per cause diverse dalla morte di uno dei coniugi. È stato riconosciuto invece tra il 1795 e il 1815 in quegli Stati italiani sottoposti alla dominazione napoleonica e nei quali vigeva, per conseguenza, la legislazione mutuata dal codice francese. Il divorzio è stato altresì riconosciuto, dopo la prima guerra mondiale e sino al 1920 a Fiume, e sino al 1929 nel Trentino Alto Adige e nella Venezia Giulia, alle popolazioni di quei territori, e ammesso dal regime fascista nelle isole italiane dell'Egeo e nelle colonie africane (Somalia, Eritrea, Tripolitania, Cirenaica, ecc.).

In merito alla non ancora avvenuta ricezione nel nostro ordinamento positivo dell'istituto del divorzio, a seguito dell'esame comparato delle varie legislazioni, è stato acutamente osservato come sia ormai chiaro che il problema legislativo dello scioglimento del matrimonio non appaia più soltanto una questione interna dei tre o quattro Stati che non ammettono il divorzio, ma sia un grave problema politico-giuridico, che si va rapidamente spostando dal piano nazionale a quello internazionale, per la facilità e la frequenza con cui, nella società attuale, si contraggono matrimoni tra cittadini di diversa nazionalità. Per inciso, se divorzio, come giustamente rilevava il Procuratore generale Tommaso Grieb nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1960 alla Corte d'Appello di Trieste, significa – in senso tecnico-giuridico – scioglimento del matrimonio dobbiamo dire che anche lo Stato della Città del Vaticano ammette il divorzio, nel caso di matrimonio rato e non consumato ed in quello concesso in virtù del privilegio paolino.

È perciò soltanto pura ipocrisia voler persistere a manifestare fredda insensibilità per l'istituto del divorzio nella nostra legislazione.

L'introduzione nel nostro Paese di un istituto ammesso ormai in tutte le nazioni civili e ad alto sviluppo politico, sociale ed economico e dallo stesso Stato Vaticano, è raccomandato, se proprio si vuole rinunciare alle ragioni di principio, dalla incontestabile esistenza della entità delle separazioni e delle nascite illegittime: è un fenomeno di vasta portata sociale di fronte al quale non sono ulteriormente giustificabili l'interessato silenzio del politico e la conseguente inerzia del legislatore.

L'esame di alcuni elementi statistici, raccolti dall'Istituto nazionale di statistica, servirà non solo a meglio inquadrare il fenomeno, davvero patologico ove si considerino le cifre e il persistente elevato livello in percentuale annua delle illegalità, ma soprattutto a trarre l'utile convincimento che se si lascia immutata l'attuale legislazione in materia matrimoniale la realtà continuerà a registrare uno sviluppo progressivo dei « fuori legge del matrimonio ».

Particolarmente in materia matrimoniale, è compito del legislatore, una volta assunto coscienza e consapevolezza della realtà del fenomeno, provvedere a difendere e a tutelare l'integrità dell'istituto familiare, prima e fondamentale cellula dello Stato, con adeguati ed opportuni rimedi giuridici sì da consentire lo scioglimento del vincolo allorché si constata la necrosi del legame stesso. È assurdo, moralmente e giuridicamente, continuare a considerare vitale un legame quando esso è già morto per forza spontanea; così facendo si tollera per ignavia una gravissima lesione nei confronti soprattutto della società. Si riporta qui sotto la tavola statistica delle domande di separazione e degli annullamenti dal 1947 al 1961.

ANNO	Domande di separazione	Annullamenti
1942-1945 Mancano i dati per i noti eventi bellici)	—	—
1947	10.912	—
1948	10.275	75
1949	8.052	80
1950	8.645	55
1951	7.858	50
1952	8.152	37
1953	8.146	47
1954	9.248	59
1955	9.048	55
1956	8.692	51
1957	8.170	71
1958	8.602	74
1959	9.410	71
1960	9.219	66
1961	9.940	98
TOTALI PERIODO 1947-1961	134.369	889

Media annuale domande di separazione: 8.977,93.

Media annuale annullamenti: 59.26

Dall'esame dell'altra tavola statistica, che riproduce le istanze di separazione (presentate ed esaurite) dal 1951 al 1961 e suddivise tra separazioni consensuali e contenziose si evince che le istanze di separazione consensuale sono di gran lunga superiori alle contenziose; il che fa presumere che la maggior parte delle coppie preferisca ricorrere alla procedura consensuale non soltanto per ragioni di spesa ma anche per superare il timore dello

	Domande presentate nell'anno			Domande esaurite nell'anno										Totale
				Consensuali					Contenziose					
	Consensuali	Contenziose	Totale	Conciliate	Abbandonate	Omologate	Non omologate	Totale	Conciliate	Abbandonate	Accolte	Rigettate	Totale	
1951	4.764	3.822	8.586	169	829	3.475	248	4.721	308	1.070	1.737	187	3.302	8.023
1952	4.901	3.654	8.555	249	833	3.532	245	4.859	344	1.246	1.655	118	3.363	8.222
1953	4.358	3.788	8.146	166	722	3.202	267	4.357	258	1.652	1.540	136	3.586	7.943
1954	4.880	4.368	9.248	159	851	3.589	248	4.847	205	1.783	1.636	161	3.785	8.632
1955	4.821	4.227	9.048	164	773	3.694	277	4.908	143	1.818	1.679	149	3.789	8.697
1956	4.612	4.080	8.692	206	893	3.251	230	4.580	188	2.442	1.169	232	4.031	8.611
1957	4.391	3.779	8.170	153	744	3.215	252	4.364	313	1.908	1.172	255	3.548	8.012
1958	4.957	3.645	8.602	153	1.052	3.344	323	4.872	211	1.796	1.129	193	3.329	8.201
1959	5.293	4.117	9.410	150	1.062	3.576	359	5.147	208	2.299	1.127	189	3.823	8.970
1960	5.496	3.723	9.219	172	1.177	3.830	326	5.505	183	1.874	1.167	199	3.423	8.928
1961	5.407	4.533	9.940	162	1.278	3.559	511	5.510	181	2.446	1.136	181	3.944	9.454
Totale . . .	53.880	43.736	97.616	1.903	10.214	38.267	3.286	53.670	2.542	20.334	15.147	2.000	40.023	93.693
Media annuale dal 1951 al 1961	4.898	3.976	8.874	173	928	3.478	298	4.879	231	1.848	1.377	181	3.638	8.517

scandalo e l'obbligo della prova richiesto dalla legge. E ciò sembra essere confermato anche dal numero delle contenziose abbandonate o non accolte: in media 2.030,33 l'anno.

Come pure non sembra essere molto lontani dal vero se si afferma che le separazioni consensuali, dissimulando le cause più gravi ed irreparabili dalla frattura matrimoniale, sono quelle che più corrodono il tessuto coniugale; anche per la ragione, si ripete, che i motivi che ne sono alla base non sempre si inquadrano nelle fattispecie legali previste dal codice civile.

È appena il caso di aggiungere che le domande di separazione e di cui alla tavola che precede non rispecchiano che in minima parte la realtà del fenomeno in quanto sfuggono alla diretta rilevazione statistica *le separazioni di fatto* che, si calcola, ammontino a diecine di migliaia l'anno. Sicché si può facilmente affermare senza tema di smentita, che il numero delle coppie che annualmente distrugge il vincolo matrimoniale sia di fatto non meno di 40 mila e cioè lo 0,08 per cento della popolazione.

Ciò è indirettamente e in parte desumibile anche dalla sottoindicata tavola delle nascite dei figli illegittimi o naturali. Questa statistica, in particolare, denuncia e pone in giusta evidenza il grave problema dei figli nati fuori del matrimonio perché la sola cifra di 21.858 nel 1961 costituisce una imponente ed incontestabile realtà. E la media annua delle nascite di illegittimi a livello di 26.004, corrispondente alla percentuale media annua del 59,83 per mille, non è certamente un dato trascurabile pur non potendosi, allo stato della rilevazione statistica, stabilire in che misura la percentuale sia riferibile ai « fuorilegge » del matrimonio.

ANNO	Nati vivi: Maschi e Femmine			Nati morti: Maschi e Femmine		
	Legittimi	Illegittimi	Percentuali su nati vivi	Legittimi	Illegittimi	Percentuali su nati illegittimi
1952	815.664	28.783	34,1	25.743	1.055	35,4
1953	814.117	28.157	33,4	24.679	953	32,7
1954	842.788	27.901	32,0	25.377	920	33,9
1955	842.419	26.914	31,0	24.503	859	30,9
1956	874.764	25.844	29,0	23.657	801	30,1
1957	854.195	24.711	28,1	23.773	771	30,3
1958	847.391	23.077	26,5	22.460	730	30,7
1959	878.338	22.679	25,2	22.633	642	27,5
1960	888.154	22.038	24,2	22.138	706	31,0
1961	907.799	21.858	23,5	21.508	645	28,7
Totali	8.538.629	251.962	28,6	236.471	8.082	33,0
Media annua	853.863	25.196	28,6	23.647	808	31,0

Una ulteriore considerazione: tra separazioni legali, di fatto e consensuali e tra nascite di figli illegittimi o naturali, si calcola che il numero di italiani che vivono fuori della legge sia non inferiore a 5.000.000; cinque milioni su cinquanta milioni di abitanti costituisce il 10 per cento. Il 10 per cento degli italiani quindi vive nella infelicità e nella tristezza di non poter modificare tale infelicità.

Questo è il dramma cui dà luogo l'attuale legislazione.

Emerge, perciò, con immediatezza la necessità di offrire ai milioni di cittadini che sono costretti a vivere fuori dell'unione legale un rimedio giuridico, morale e sociale

per sanare la gravissima e insostenibile situazione in cui versano.

E i politici, come il legislatore, in presenza di questo triste e disumano dramma non possono e non devono rimanere inerti e insensibili; e oggi più che mai, essendo intervenuti nella società sostanziali mutamenti nei costumi e nelle tradizioni.

Sebbene la riforma sia reclamata e voluta dalla logica che è propria dei numeri, non è men vero che l'introduzione di altre cause di scioglimento nel nostro ordinamento giuridico è sollecitato soprattutto dalla gran parte della opinione pubblica che vede nel vigente sistema, affetto da sclerosi e da senilità, una vera e propria mostruosità.

Testimoniano la maturità della riforma le numerose lettere e articoli apparsi sulla stampa quotidiana e su riviste e settimanali, nonché le numerose pubblicazioni di questi ultimi anni sul divorzio e, ancora, i liberi dibattiti organizzati da associazioni varie e da circoli culturali.

Relativamente a questi ultimi si ritiene utile far cenno, per l'autorità delle persone che vi hanno partecipato, a due « tavole rotonde » promosse recentemente.

La prima, svoltasi al Teatro Eliseo in Roma il 23 febbraio 1964, per iniziativa del Circolo Gaetano Salvemini, ha visto la partecipazione dell'autorevolissimo padre gesuita di Civiltà Cattolica Salvatore Lener, l'avvocato generale presso la Corte d'appello di Torino dottor Mario Berruti, il giurista cattolico avvocato rotale professor Pietro Agostino d'Avak, l'avvocato Ercole Graziadei del foro di Roma, la scrittrice Anna Garofolo; presiedeva il dibattito il noto e insigne giurista cattolico professor Arturo Carlo Jemolo.

E senza entrare nel merito della discussione, giova qui rilevare che in quel dibattito ebbe ad affermarsi la tesi divorzista. Dallo stesso intervento di padre Lener, che aveva manifestato la sua decisa opposizione alla tesi divorzista con forbite e intelligenti argomentazioni di natura squisitamente giuridico-costituzionale, si può intuire come la stessa Chiesa stia modificando la sua posizione intransigente e recisa, nel senso che incomincia ad accettare e a discutere il problema con spirito più aperto e non più con le tradizionali argomentazioni religiose.

Anche nella « tavola rotonda » indetta dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste il 23 marzo 1965, a cui presero parte l'avvocato Morgera, l'avvocato Tiberini, il professor Pesante e Padre Andreoli, venne vigorosamente sostenuta da varie parti la tesi divorzista.

Per un più completo esame della materia, giova riferire ancora il pensiero della Chiesa Cattolica Ortodossa; per questa l'istituto matrimoniale si fonda sul testo della Genesi 2/22-24, completamente disatteso dalla Chiesa Cattolica Romana.

Per la Chiesa Ortodossa infatti, che mette a base del matrimonio l'amore reciproco fra i coniugi, il vincolo matrimoniale s'intende automaticamente sciolto, nonostante il riaffermato precetto della indissolubilità del vincolo, allorché se ne constata la morte; morte non solo che sopravviene per la fisica scomparta di uno dei coniugi, ma morte spirituale soprattutto che impedisce l'esplicita realizzazione dei fini primari del matrimonio per il venir meno dell'amore reciproco, base su cui poggiano gli accidenti (intesi nel termine scolastico di San Tommaso) e l'educazione e la perfezione cristiana della prole.

Dall'esame della legislazione comparata dell'ordinamento della Chiesa Ortodossa e della Chiesa Romana, si constata che mentre la prima ammette un nuovo matrimonio una volta accertata la morte del vincolo indissolubile, la rigorista legge della seconda dà luogo invece al concubinaggio. Anche un eminente padre conciliare al Concilio Vaticano II ha però sollevato tale problema.

Ed ecco, in ultimo, il pensiero del professor Arturo Carlo Jemolo uno dei più insigni e autorevoli giuristi cattolici sul tema del divorzio.

« Di fronte ai due paesi cattolici ove il divorzio è introdotto, la Francia e il Belgio, la Chiesa non ha mai cercato, o comunque da oltre un secolo più non cerca, di ottenerne l'abrogazione; i partiti favorevoli alla Chiesa hanno potuto governare a lungo, senza che mai si sia fatta questione di abrogazione dell'istituto, né l'esistenza di quella legislazione fu mai un serio ostacolo ad una collaborazione tra i due poteri ».

* * *

I motivi di opposizione alla riforma dell'istituto matrimoniale addotti nel passato non sono più attuali e validi nella nostra epoca, per effetto soprattutto del profondo mutamento sociale di questi ultimi anni.

La riforma che viene propugnata investe esclusivamente la legislazione civile, dal momento che il nostro ordinamento positivo non ha ancora, per fortuna, rinunciato al matrimonio come istituto squisitamente civile;

la riforma non intacca né offende le coscienze dei cattolici, essendo questi liberi di continuare ad avvalersi del matrimonio religioso-cattolico e a ricorrere, all'occorrenza, all'istituto della separazione o alla procedura prevista dal *codex juris canonici*;

la riforma elimina la disuguaglianza giuridica del cittadino, attualmente esistente in conseguenza del diverso trattamento a esso riservato a seconda che faccia ricorso al matrimonio civile, canonico-religioso o di culto diverso dal cattolico e, in relazione altresì al riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio o di annullamento;

la riforma, infine, realizza il libero sviluppo della persona umana nell'ambito delle libertà costituzionali e garantisce e tutela soprattutto la libertà di coscienza del cittadino, il quale deve essere lasciato libero di aderire o meno al precetto del *quos Deus coniunxit homo non separet*, dal momento che non tutte le credenze ripetono siffatto principio. Il negare ora al cittadino questa fondamentale libertà, riconosciuta dalla Costituzione, non solo verrebbe a costituire un attentato alla stessa Costituzione quanto verrebbe a porre in evidenza quel dispotismo che è proprio dello Stato autoritario ed etico. La riforma si attua con legge ordinaria dato che tratta di scioglimento e non di nullità del matrimonio.

Dopo questa necessaria esposizione di carattere generale, passiamo all'esame del progetto di legge, costituito da nove articoli.

Il divorzio, avvertito come esigenza sociale dei nostri tempi e giustificato dalla certezza morale dell'impossibilità che il matrimonio possa ancora raggiungere i suoi scopi quando il vincolo si sia sostanzialmente dissolto, viene ammesso per grave e giusta causa e in cinque bene determinati casi.

Il primo è il caso in cui uno dei coniugi sia stato condannato con una o più sentenze definitive (articolo 1, punto 1), lettere *a*) *b*) e *c*). Non sembra giusto costringere l'altro coniuge onesto e intemerato a conservare un legame con chi si è reso autore di una azione criminosa, particolarmente quando essa rivela una tendenza contraria, incompatibile e pregiudizievole con l'esercizio della patria potestà, dell'autorità maritale e con un'ordinata e regolata vita coniugale. In questo caso è implicitamente compreso anche il tentato uxoricidio e sempre che vi sia stata, per tale delitto, condanna con sentenza definitiva. Il tentato axoricidio costituisce di per sé grave e valido motivo di scioglimento del matrimonio; con tale delitto si vengono a spezzare e a frantumare tutte le ragioni che sono a fondamento degli articoli 143, 144 e 145 del codice civile e il voler in siffatto caso considerare ancora valida la legale indissolubilità è soltanto una assurdità giuridica, morale e sociale. Il secondo caso prevede anche l'eventuale proscioglimento per i delitti di cui al n. 1, lettere *b*) e *c*), per talune infermità di mente.

Il terzo è il caso di abbandono del tetto coniugale per un periodo ininterrotto superiore a cinque anni e di separazione legale o di fatto per non meno di cinque anni (articolo 1, punto 3). Il prolungarsi della durata dell'abbandono o della separazione fa senz'altro presumere l'impossibilità morale e materiale del ritorno alla vita in comune: in questa ipotesi il matrimonio non esiste più, perché più non esiste l'unione dell'uomo e della donna, la convivenza di vita, lo scopo della procreazione; insomma i caratteri essenziali del vincolo sono distrutti dalla impossibilità giudiziariamente dichiarata o dalla impossibilità di fatto pubblicamente e palesemente manifestata. Si è volutamente fissato in cinque anni il periodo minimo per richiedere lo scioglimento del matrimonio innanzitutto perché lo si ritiene più che sufficiente come termine per consentire ai coniugi l'eventuale ricomposizione dell'unione e poi pel fatto di permette agli interessati di formare le nuove unioni in età fisiologicamente produttiva e tale da poter opportunamente ed efficacemente realizzare gli scopi primari del matrimonio. Un termine superiore infatti oltre a non consentire ciò, verrebbe a snaturare il principio fondamentale su cui poggia il progetto di legge, cioè quello di ridurre al minimo le unioni illegittime.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'istituto della separazione personale continuerà a sussistere e ciò non soltanto per soddisfare alle coscienze dei cattolici ma perché deve servire di preparazione e di prova per il passaggio allo scioglimento del matrimonio.

Il quarto motivo di scioglimento si ha quando uno dei coniugi, affetto da malattia mentale, si trovi degente in ospedale psichiatrico o altro luogo di cura da non meno di cinque anni (articolo 1, punto 4). Se è vero che il matrimonio deve durare per tutta la vita dei coniugi è anche vero che deve durare con tutte le condizioni idonee al valido conseguimento del fine. Ora, se a un certo momento sopraggiunge una infermità mentale, con quale coraggio morale e sociale si potrà condannare l'altro coniuge a convivere per tutta la vita con un infermo di mente, in-

guaribile e intollerante? L'infermità mentale non fa forse venir meno quella ragione spirituale, quella salda unione su cui fonda la *divini atque humani juris comunicatio*? Se così è, l'infermità mentale prevista dal progetto di legge non può non essere considerata valido e grave motivo di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Il quinto e ultimo motivo di scioglimento è ammesso nel caso in cui l'altro coniuge quale cittadino straniero abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio (articolo 1 punto 5). Con questo ulteriore motivo, che non ha bisogno di particolari chiarimenti, si vuole una volta per sempre porre fine alle anomalie, alle incongruenze, alle bizzarrie cui dà luogo la deficiente e anacronistica legislazione attuale, per adeguarla alle norme del diritto internazionale privato e per realizzare altresì quell'eguaglianza morale e giuridica del cittadino riconosciuta dalla legge sulla cittadinanza del 1912.

L'articolo 2 fissa la procedura che deve essere seguita per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio, che è del tutto simile a quella prevista dal codice di procedura civile per le separazioni (articolo 706 e seguenti).

Nell'articolo 3 è previsto l'obbligo del Presidente del Tribunale di esperire un tentativo di conciliazione prima di rimettere gli atti al giudice istruttore per l'istruttoria.

Gli articoli 5 e 6 regolano gli effetti dello scioglimento, cioè la corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento e l'affidamento dei minori. È da osservare che l'obbligo del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione dei figli discende dagli articoli 147 e 148 del codice civile e permane anche nel caso che uno o entrambi i coniugi passano a nuove nozze. Come è facile rilevare, i rapporti civili e patrimoniali dei figli con i genitori non rimarranno in alcun modo alterati dallo scioglimento del matrimonio, ispirandosi i rapporti stessi alle norme sulla separazione. È da dirsi ancora che dalla nuova legge le situazioni dei figli ne escono più rafforzate e tutelate se raffrontate con l'attuale legislazione e soprattutto con le conseguenze delle separazioni di fatto.

L'articolo 7 fissa l'efficacia delle sentenze di scioglimento.

L'articolo 8 invece statuisce che le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261 e 262 del codice civile si applicano, in quanto sia possibile, anche nei casi di scioglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il matrimonio può essere sciolto, su richiesta di uno dei coniugi, nei seguenti casi:

1) se l'altro coniuge sia stato condannato con una o più sentenze definitive:

a) all'ergastolo o a cinque o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o delle figlie alla prostituzione, sfruttamento o favoreggiamento di tale prostituzione;

c) a pena detentiva non inferiore a un anno per maltrattamenti o per qualsiasi altro reato commesso in danno del coniuge o dei discendenti;

2) se l'altro coniuge sia stato prosciolto per totale infermità di mente da uno dei reati di cui ai paragrafi *b*) e *c*) del n. 1 del presente articolo;

3) se l'altro coniuge abbia abbandonato il tetto coniugale per un periodo ininterrotto non inferiore ad anni cinque o se vi sia stata tra i coniugi ininterrotta separazione legale o di fatto per non meno di anni cinque;

4) se l'altro coniuge, affetto da malattia mentale, si trova degente in ospedale psichiatrico o altro luogo di cura da non meno di cinque anni;

5) se l'altro coniuge, quale cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge italiano.

ART. 2.

La domanda di scioglimento di matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale nel caso che il convenuto sia malato di mente o detenuto.

ART. 3.

I coniugi devono comparire davanti al tribunale senza assistenza di difensore. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente procurando di con-

ciliarli. Se i coniugi si conciliano o comunque dichiarano di non voler proseguire nella domanda di scioglimento del matrimonio, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o delle dichiarazioni di rinunzia all'azione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del Codice civile.

ART. 4.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al Pubblico ministero.

ART. 5.

Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, accertata la sussistenza di una dell'ipotesi di cui all'articolo 1, dichiara con sentenza sciolto il matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione di scioglimento.

Con la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio può essere disposta la corresponsione di un assegno alimentare o di mantenimento a favore di uno dei due coniugi, valutando i motivi a sostegno della statuizione e le condizioni economiche dei coniugi stessi.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

ART. 6.

L'obbligo ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile di mantenere, educare ed istruire i figli nati dal matrimonio dichiarato sciolto, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno od entrambi i genitori.

Il Tribunale che dichiara lo scioglimento dispone dello affidamento dei figli minori e regola i rapporti fra genitori e prole: in ogni caso per gravi motivi i figli minori possono essere affidati ad un educatore o collocati in

un istituto di rieducazione e il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

ART. 7.

Lo scioglimento dichiarato nei casi previsti dalla presente legge ha efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza definitiva nei registri dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio; a tale annotazione può provvedere chiunque vi abbia interesse.

ART. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento di matrimonio.

ART. 9.

La presente legge va in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.